*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 109° — Numero 83**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 30 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1967



### 1968



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **1455.**

**Sostituzione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1923, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Napoli;

Visto il regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, con il quale la pianta organica dell'Istituto d'arte di Napoli è stata integrata con n. 4 cattedre di decorazione pittorica, n. 1 cattedra di plastica decorativa e n. 1 cattedra per la lavorazione artistica dei metalli;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'istituto stesso alle attuali esigenze dell'insegnamento, con decorrenza dal 1° ottobre 1964, in quanto funziona di fatto da tale data;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Napoli, allegata al decreto ministeriale 27 settembre 1923 e successivamente integrata col regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato occorrente per il funzionamento dell'Istituto d'arte di Napoli è fissato in L. 264.500.000. La spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 52. — GRECO

## Planta organica dell'Istituto d'arte di Napoli

**Sezioni:** Decorazione pittorica, Decorazione plastica; Arte della ceramica; Arti della stampa; Arte dei metalli e oreficeria; Disegnatori di architettura e arredamento.

Popolazione scolastica: allievi n. 1239

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore . . . . . . . . . . . | 1 | — | — |
| 2. Religione . . . . . . . . . . | — | 2 | — |
| 3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografica | 5 | — | In tutte le classi |
| 4. Conservatore delle collezioni del Museo con l'obbligo dell'insegnamento della storia dell'arte e delle arti applicate | 1 (*) | — | — |
| 5. Storia dell'arte e delle arti applicate | 2 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia |
| 6. Matematica, fisica, contabilità . . | 4 | — | In tutte le classi |
| 7. Scienze naturali e chimica . . . | 3 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia |
| 8. Disegno geometrico e architettonico | 5 | — | In tutte le classi |
| 9. Disegno dal vero . . . . . . . | 5 | — | In tutte le classi |
| 10. Plastica . . . . . . . . . . . | 5 | — | In tutte le classi |
| 11. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 3 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 12. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 13. Ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 14. Arti della stampa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 2 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15. Lavorazione artistica dei metalli e per l'oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 16. Disegno di architettura e arredamento con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 17. Tecnologia per la decorazione pittorica e plastica | — | 1 | — |
| 18. Tecnologia ceramica . . . . | — | 1 | — |
| 19. Tecnologia per le arti della stampa | — | 1 | — |
| 20. Tecnologia per il legno e i metalli | — | 1 | — |
| 21. Arte applicata per le tecniche murali | 2 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 22. Arte applicata per le lacche e la doratura | 2 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 23. Arte applicata per la formatura e lo stucco | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 24. Arte applicata per l'intaglio . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 25. Arte applicata per la fonderia artistica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 26. Arte applicata per la foggiatura e modellazione | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 27. Arte applicata per la decorazione e cottura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 28. Arte applicata per la tipografia | 2 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 29. Arte applicata per la litografia e xilografia | 2 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 30. Arte applicata per la calcografia e serigrafia | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 31. Arte applicata per lo sbalzo e cesello | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 32. Arte applicata per la fusione e gli smalti | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 33. Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 34. Arte applicata per l'ebanisteria . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 35. Arte applicata per la modellistica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 36. Arte applicata per le applicazioni metalliche | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 37. Assistente alla direzione . . . . . | 1 (*) | — | — |
| 38. Aiuto di laboratorio . . . . . | 1 (*) | — | — |
| *Personale di segreteria e di servizio* | | | |
| 39. Segretari economi . . . . . | 2 | — | — |
| 40. Applicati di segreteria . . . . . . | 9 | — | — |
| 41. Bidelli . . . . . . . . . . . | 18 | — | — |

(*) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

*N. B.* — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto.

Gli insegnanti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **1456**.

**Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Torre del Greco.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Torre del Greco;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Considerato che dal 1° ottobre 1964 la Scuola d'arte di Torre del Greco funziona come istituto d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Torre del Greco in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 la Scuola d'arte di Torre del Greco è trasformata in istituto d'arte, del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto, annessi al presente decreto, e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'Istituto d'arte di Torre del Greco è fissato in L. 71.000.000. La spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 54. — GRECO

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Torre del Greco**

Sezioni: Arte del corallo; Oreficeria.

Popolazione scolastica: allievi n. 416 Edifici scolastici n. 2 nello stesso capoluogo.

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore | 1 | — | — |
| 2. Religione | — | 1 | — |
| 3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia | 1 | — | In tutte le classi |
| 4. Storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia |
| 5. Matematica, fisica, contabilità | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Scienze naturali e chimica | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni |
| 7. Disegno geometrico e architettonico | 1 | — | In tutte le classi |
| 8. Disegno dal vero | 1 | — | In tutte le classi |
| 9. Plastica | 1 | — | In tutte le classi |
| 10. Lavorazione artistica del corallo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 11. Oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 12. Tecnologia dei metalli preziosi e delle pietre | — | 1 | — |
| 13. Arte applicata per l'incisione del corallo | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 14. Arte applicata per il cesello e lo sbalzo | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15. Arte applicata per gli smalti | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 16. Arte applicata per l'incastonatura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| *Personale di segreteria e di servizio* | | | |
| 17. Segretario economo | 1 | — | — |
| 18. Applicati di segreteria | 4 | — | — |
| 19. Bidelli | 7 | — | — |

*N. B.* — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino a un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto.

L'insegnamento di tecnologia da affidare per incarico si impartisce in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

**Statuto dell'Istituto d'arte di Torre del Greco**

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Torre del Greco è composto delle sezioni di « Arte del corallo » e di « Oreficeria ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

*a)* due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

*b)* un rappresentante del comune;

*c)* il direttore dell'Istituto;

*d)* un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

*a)* la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

*b)* la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

*c)* le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

*d)* le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

*e)* le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

*f)* le richieste di spese straordinarie;

*g)* la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

*h)* il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

*i)* l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

*l)* la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata e mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **1457**.

**Sostituzione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il regio decreto 14 marzo 1929, n. 426, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia;

Visto il regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, con il quale la pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia è stata integrata con una cattedra di plastica decorativa ed una di decorazione pittorica;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'istituto stesso alle attuali esigenze dell'insegnamento, con decorrenza dal 1° ottobre 1964, in quanto funziona di fatto da tale data;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia, allegata al regio decreto 14 marzo 1929, n. 426, e successivamente integrata col regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato occorrente per il funzionamento dell'Istituto d'arte di Perugia è fissato in L. 129.500.000. La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 55. — GRECO

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia**

Sezioni: Decorazione pittorica, Decorazione plastica; Disegnatori di architettura e arredamento; Arti della stampa; Disegno della moda e del costume

Popolazione scolastica: allievi n. 298

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore | 1 | — | — |
| 2. Religione | — | 1 | — |
| 3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia | 1 | — | In tutte le classi |
| 4. Storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia |
| 5. Matematica, fisica, contabilità | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Scienze naturali e chimica | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni |
| 7. Disegno geometrico e architettonico | 1+1(*) | — | In tutte le classi |
| 8. Disegno dal vero | 1 | — | In tutte le classi |
| 9. Plastica | 1+1(*) | — | In tutte le classi |
| 10. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 11. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 12. Disegno di architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 13. Arti della stampa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 14. Disegno della moda e del costume con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15. Tecnologia per la decorazione pittorica e il disegno della moda e del costume | — | 1 | — |
| 16. Tecnologia per la decorazione plastica | — | 1 | — |
| 17. Tecnologia per il disegno di architettura e l'arredamento | — | 1 | — |
| 18. Tecnologia per le arti della stampa | — | 1 | — |
| 19. Arte applicata per le tecniche murali | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 20. Arte applicata per le lacche e la doratura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 21. Arte applicata per il mosaico . . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 22. Arte applicata per il marmo e la pietra | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 23. Arte applicata per l'intaglio . . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 24. Arte applicata per la formatura e gli stucchi | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 25. Arte applicata per la terracotta . . | 1 (*) | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 26. Arte applicata per la modellistica . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 27. Arte applicata per l'arte muraria . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 28. Arte applicata per l'ebanesteria . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 29. Arte applicata per le applicazioni metalliche | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 30. Arte applicata per la tipografia . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 31. Arte applicata per la litografia e la serigrafia | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 32. Arte applicata per la xilografia e la calcografia | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 33. Arte applicata per il tessuto . . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 34. Arte applicata per il taglio . . . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 35. Arte applicata per la confezione . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

*Personale di segreteria e di servizio*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 Segretario economo . . . . . . . | 1 | — | — |
| 37 Applicati di segreteria . . . . . | 4 | — | — |
| 38 Bidelli . . . . . . . . . . . | 8 | — | — |

(*) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto

*N B.* — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino a un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **1458**.

**Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Acqui.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Acqui;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Considerato che dal 1° ottobre 1964 la Scuola d'arte di Acqui funziona come istituto d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Acqui in istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 la Scuola d'arte di Acqui è trasformata in istituto d'arte, del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato occorrente per il funzionamento dell'Istituto d'arte di Acqui è fissato in L. 69.000.000. La spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 53. — GRECO

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Acqui**

Sezioni: Arte del legno; Disegno di architettura.

Popolazione scolastica: allievi n. 212 Edifici scolastici n. 2 nello stesso capoluogo.

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore . . . . . . . . . . . | 1 | — | — |
| 2. Religione . . . . . . . . . . | — | 1 | — |
| 3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia | 1 | — | In tutte le classi |
| 4. Storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia |
| 5. Matematica, fisica, contabilità . . | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Scienze naturali e chimica . . . | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia |
| 7. Disegno geometrico e architettonico | 1 | — | In tutte le classi |
| 8. Disegno dal vero . . . . . . . | 1 | — | In tutte le classi |
| 9. Plastica . . . . . . . . . . | 1 | — | In tutte le classi |
| 10. Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 11. Disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 12. Tecnologia del legno . . . . . . | — | 1 | — |
| 13. Arte applicata per l'ebanisteria e la tarsia | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 14. Arte applicata per l'intaglio . . | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15. Arte applicata per le lacche e la doratura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 16. Arte applicata per la modellistica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 17. Arte applicata per l'arte muraria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| *Personale di segreteria e di servizio* | | | |
| 18. Segretario economo . . . . . | 1 | — | — |
| 19. Applicati di segreteria . . . . . | 3 | — | — |
| 20. Bidelli . . . . . . . . . . . | 5 | — | — |

*N. B.* — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino a un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto.

L'insegnamento di tecnologia da affidare per incarico si impartisce in ragione di 3 ore settimanali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

## Statuto dell'Istituto d'arte di Acqui

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Acqui è composto delle sezioni di « Arte del legno » e di « Disegnatori di architettura ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

*a)* due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
*b)* un rappresentante del comune;
*c)* il direttore dell'Istituto;
*d)* un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

*a)* la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
*b)* la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
*c)* le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
*d)* le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
*e)* le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;
*f)* le richieste di spese straordinarie;
*g)* la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

*h*) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

*i*) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

*l*) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tuti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata e mandati di pagamento, emessi dall'"istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1459.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche ».

Art. 45. — All'elenco degli istituti annessi al corso di laurea in economia e commercio è aggiunto l'istituto giuridico « Santi Romano ».

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Linguistica generale;
Dialettologia italiana;
Storia contemporanea;
Storia della filosofia antica;
Antichità medioevale;
Storia della storiografia;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea.

Art. 59. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche e geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche e storiche ».

Art. 74, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di chimica analitica muta denominazione in quella di « Istituto di chimica analitica ed elettrochimica ».

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (ind. organico-biologico) è aggiunto quello di « Complementi di matematica ».

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di « Complementi di matematica ».

Art. 116. — Titolo V - per il corso di laurea in ingegneria meccanica nel gruppo 3° e gruppo 4° degli insegnamenti a scelta dello studente, l'insegnamento di elettronica applicata è sostituito da « Elementi di elettronica ».

Titolo VII - per il corso di laurea in ingegneria chimica nel gruppo 3° degli insegnamenti a scelta dello studente l'insegnamento di mineralogia è sostituito da « Chimica fisica tecnica ».

Titolo IX - per il corso di laurea in ingegneria elettronica, l'insegnamento di « Complementi di fisica (semestrale) è sostituito da « Elettronica generale ».

Art. 122, relativo alle norme sulle propedeuticità di esami del triennio di applicazione della facoltà d'ingegneria è modificato nel senso che vengono aggiunte o modificate le seguenti:

| | |
|---|---|
| Analisi e sviluppo dei progetti | (Principi di ingegneria chimica, costruzione di apparecchiature chimiche) |
| Elementi di elettronica | (Elettrotecnica) |
| Impianti chimici | (Principi di ingegneria chimica, costruzione di apparecchiature chimiche) |
| Principi di ingegneria chimica | (Chimica fisica, fisica tecnica) |
| Processi di apparecchiature di trasferimento | (Principi di ingegneria chimica) |
| Strumentazione e controllo dei processi chimici | (Fisica tecnica, elettrotecnica, chimica fisica. Chimica analitica e strumentazione) |
| Teoria e sviluppo dei processi | (Principi di ingegneria chimica. Processi chimici fondamentali) |

Art. 175, relativo al corso di perfezionamento in ingegneria applicata all'agricoltura è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 51. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1460**.

**Istituzione in Odessa (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche - U.R.S.S.) di un Consolato generale di 1ª categoria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' istituito in Odessa (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche - U.R.S.S.) un Consolato generale di 1ª categoria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 28. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. **1461**.

**Istituzione di tre posti di assistente di ruolo convenzionati presso il corso di laurea in lingua e letteratura straniere della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Padova il 14 marzo 1967, nonchè l'unito atto aggiuntivo in data 18 luglio 1967, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario (lettore) presso le cattedre rispettivamente di « Lingua e letteratura francese », « Lingua e letteratura inglese » e « Lingua e letteratura spagnola » della facoltà di economia e commercio, corso di laurea in lingue e letterature straniere, dell'Università di Padova.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di economia e commercio, corso di laurea in lingue e letterature straniere, dell'Università di Padova.

Art. 3.

I contributi annui a carico del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentoses-

santamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Padova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti a ciascun titolare dei predetti posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 27. — GRECO

---

Repertorio n. 1214

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

CONVENZIONE

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), il giorno quattordici del mese di marzo in Padova, presso il rettorato dell'Università degli studi, avanti a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, direttore amministrativo dell'università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i signori:

Gozzi avv. Renato, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato in Verona, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in qualità di presidente in rappresentanza del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, a ciò autorizzato con deliberazione del Consorzio medesimo in data 1° aprile 1966;

Ferro prof. Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Padova e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione universitario in data 2 marzo 1967;
persone della cui identità, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo.

I medesimi, previa espressa rinuncia, con il mio consenso e d'accordo fra loro, alla assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso:

che con convenzione del 27 novembre 1962, rep. n. 983, registrata in Padova il 28 novembre 1962, atti privati vol. 614/I sottoscritta dal consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona e dall'Università di Padova, venne istituita la facoltà di economia e commercio con sede distaccata in Verona;

che la predetta convenzione all'art. 1 articolava la facoltà nei corsi di laurea in: *a*) economia e commercio; *b*) lingue e letterature straniere, e all'art. 3 prevedeva l'istituzione di dodici posti di assistente ordinario;

che il Consorzio, in aggiunta ai dodici posti di assistente ordinario di cui sopra, è venuto nella determinazione di convenzionare altri tre posti di assistente (lettore) riservati esclusivamente agli insegnamenti delle lingue e letterature straniere del corso di laurea in lingue e letterature straniere, come da deliberazione n. 4 dell'1 aprile 1966, approvata dall'autorità tutoria in data 26 agosto 1966;

che le autorità accademiche hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze, come dagli allegati verbali del consiglio della facoltà di economia e commercio in data 31 gennaio 1967, del senato accademico in data 1° marzo 1967 e del consiglio di amministrazione in data 2 marzo 1967.

Tutto ciò premesso:

Il Consorzio e l'Università, come innanzi rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, affinchè agli insegnamenti di lingue e letterature straniere del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova distaccata in Verona vengano assegnati tre posti di lettore (assistente ordinario), si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di tre posti di lettore da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

*a*) per ciascun posto L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

*b*) per ciascun posto L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 devono essere versati all'Università di Padova in unica soluzione all'atto della nonima dei titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un lettore (assistente di ruolo) per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, risulti di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1 — sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di lettore in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato — il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportano maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Consorzio si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*). L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di ruolo. L'Università di Padova verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venticinque dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei posti di lettore e si riterrà tacitamente rinnovata per un trentennio qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

*a*) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

*b*) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

*c*) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni i posti di assistente di ruolo (lettore) si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Richiesto, io funzionario rogante ho ricevuto il presente atto, scritto in pagine cinque e righe undici della sesta pagina, e letto da me ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla manifestatami loro volontà e con me lo firmano.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione delle tasse di registro e bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

*Il rettore dell'Università di Padova*
prof. ing. Guido FERRO

*Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona*
avv. Renato GOZZI

dott. Pier G. FABBRI COLABICH, *ufficiale rogante*

Registrato a Padova il 15 marzo 1967, atti privati, vol. n. 243/1 Esatte L. — Esente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

Rep. n. 1224

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

CONVENZIONE AGGIUNTIVA

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio, presso il rettorato dell'Università di Padova, avanti a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i signori:

Gozzi avv. Renato, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato in Verona, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in qualità di presidente in rappresentanza del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, a ciò autorizzato con delibera del Consorzio medesimo in data 18 maggio 1967;

Ferro prof. ing. Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciato a Padova, rettore-protempore dell'Università di Padova, legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione universitario in data 6 luglio 1967;
persone della cui identità, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo.

I medesimi, previa espressa rinuncia, con il mio consenso e d'accordo fra loro, all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso:

che, con convenzione rep. n. 1214, stipulata in data 14 marzo 1967 e registrata in Padova il 15 marzo 1967, n. 243, il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona ha assunto l'onere del finanziamento per l'istituzione di tre posti di assistente di ruolo (lettore) riservati agli insegnamenti di lingue straniere del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la facoltà di economia e commercio in Verona, in aggiunta ai dodici posti di assistenti di ruolo già istituiti con convenzione 27 novembre 1962 n. rep. 983 per il corso di laurea in economia e commercio;

che il consiglio della facoltà di economia e commercio nella seduta dell'11 aprile 1967, il senato accademico nell'adunanza del 15 giugno 1967 e il consiglio di amministrazione universitario nell'adunanza del 6 luglio 1967, hanno deliberato, nei limiti delle rispettive competenze, che i tre posti suddetti siano assegnati ai seguenti insegnamenti:

1 posto alla cattedra di lingua e letteratura francese;
1 posto alla cattedra di lingua e letteratura inglese;
1 posto alla cattedra di lingua e letteratura spagnola;

Tutto ciò premesso:

Il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona e l'Università di Padova, come sopra rappresentati, convengono che i tre posti di assistente di ruolo (lettore) previsti dall'art. 1 della convenzione 14 marzo 1967, rep. n. 1214, con le modalità e gli impegni di cui ai successivi articoli della convenzione medesima, siano assegnati, come sopra detto, alle cattedre di:

Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura spagnola.

La presente convenzione aggiuntiva, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova ad integrazione di quella in data 14 marzo 1967, rep. n. 1214, sarà, come la principale, registrata in esenzione di tasse di registro e bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1967, n. 1073.

Richiesto, io funzionario rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su pagine due e righe diciotto della terza pagina, e — datane lettura ai comparenti — a mia domanda essi lo dichiarano in tutto conforme alla manifestatami loro volontà e con me lo sottoscrivono.

*Il rettore dell'Università di Padova*
prof. ing. Guido FERRO

*Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona*
avv. Renato GOZZI

dott. Pier G. FABBRI COLABICH, *ufficiale rogante*

Registrato a Padova il 19 luglio 1967 atti privati, vol. n. 798/I. Esatte L. — Esente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

LEGGE 18 marzo 1968, n. **249**.

**Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei. Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite, ai sensi delle vigenti leggi, da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali,

nonchè le competenze di questi ultimi uffici. Saranno altresì riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità;

3) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

Con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

I servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 18 novembre 1965, n. 1478, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni del presente articolo e dei successivi.

Art. 2.

Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali è assegnata competenza per ampi settori di attività. Le divisioni sono ordinate in sezioni.

Il numero delle divisioni e le rispettive competenze sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Ove ricorrano particolari esigenze funzionali, può procedersi, nei modi previsti dal precedente comma, alla istituzione, nell'ambito della direzione generale o ufficio centrale equiparato, di servizi aventi preminenti funzioni di coordinamento fra più divisioni. Con analoghi criteri si procederà al riordinamento degli uffici periferici.

Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non può comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo.

Il decentramento sarà effettuato con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) dovrà concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una più approfondita valutazione degli interessi pubblici o lo snellimento delle procedure;

b) dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici;

c) sarà attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamento di competenza degli organi periferici; le norme delegate potranno attribuire tale carattere ad altri provvedimenti attribuiti alla competenza di detti organi.

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici, potrà provvedersi alla integrazione del decentramento dei controlli sugli atti degli organi stessi.

Sui ricorsi avverso i provvedimenti non aventi carattere definitivo adottati dai capi degli uffici periferici il Ministro decide previa relazione del direttore generale competente.

Art. 4.

Con decorrenza dalla emanazione del regolamento di cui al quinto comma del presente articolo gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale, compresi quelli che comportano impegni di spesa, sono attribuiti alla competenza dei direttori generali e a quella dei direttori delle divisioni e dei servizi di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Tale competenza è ripartita fra i predetti organi secondo la rilevanza dell'atto.

I direttori generali provvedono, altresì, agli atti che si risolvono in un apprezzamento meramente tecnico e agli atti discrezionali di limitato rilievo, da adottare in attuazione di direttive generali formalmente impartite dal Ministro, salvo la facoltà di questi di avocare a sè la decisione dell'affare quando ne ravvisi l'esigenza.

Con regolamento unico per tutte le amministrazioni dello Stato, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono determinati gli atti che rientrano nelle categorie di cui al precedente comma. Restano comunque esclusi dalla competenza del direttore generale i provvedimenti che incidano su scelte e orientamenti di carattere generale.

Con regolamento da emanarsi negli stessi modi di cui al precedente comma, sono determinati gli atti che appartengono rispettivamente alla competenza dei direttori generali e dei direttori delle divisioni e dei servizi a norma del primo e del secondo comma del presente articolo.

Il Ministro ha facoltà di procedere all'annullamento d'ufficio per vizi di legittimità e alla revoca per vizi di merito degli atti emanati ai sensi del presente articolo dai direttori generali e dai direttori delle divisioni e dei servizi.

Per atti vincolati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 3, si intendono gli atti dei quali è obbligatoria la emanazione ed il cui contenuto è determinato dalla legge o dal regolamento.

Art. 5.

Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale

non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art. 6.

Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 7.

All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *d*) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a tre dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono designati, su richiesta del Ministro, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che a tale scopo indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti dell'amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I membri di cui alle lettere *a*) e *b*), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità di qualifica »;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) del primo comma »

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio ».

Alla ricostituzione dei consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvederà entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato per quanto concerne i consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le attribuzioni previste dall'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esprime parere:

*a*) in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale e degli organi periferici;

*b*) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni generali;

*c*) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale, nonchè sui criteri per la erogazione di interventi assistenziali a favore del personale.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonchè alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna amministrazione.

Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, ed all'articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, numero 1100.

Agli incarichi di segretario particolare e di capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1968, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai successivi articoli da 11 a 18.

La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni da emanarsi in virtù del precedente comma.

Art. 11.

Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli operai dello Stato saranno riordinate sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere.

Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilità di ulteriore progressione in carriera.

I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture del-

le carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale.

Sarà consentito il passaggio alla carriera immediatamente superiore, nei casi previsti dagli attuali ordinamenti, mediante ammissione agli esami di promozione per il conseguimento della qualifica intermedia, anzichè al concorso per la qualifica iniziale. L'ammissione agli esami sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge, saranno apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli.

Art. 12.

In materia di assunzione in ruolo degli impiegati civili amministrativi e tecnici, saranno adottate nuove norme intese a snellire e semplificare le procedure concorsuali, allo scopo di assicurare un più immediato inserimento nella pubblica amministrazione dei giovani, al termine dei corsi di studio.

A tal fine potranno essere previsti, per le carriere direttive tecniche, concorsi anche per soli titoli, integrati da colloquio e basati in modo particolare sulla valutazione dei giudizi conseguiti nella carriera scolastica.

La nomina in ruolo dei vincitori sarà subordinata al superamento di appositi corsi di formazione intesi ad integrare la preparazione degli interessati in relazione alle specifiche funzioni cui saranno destinati.

I concorsi pubblici di ammissione in carriera potranno essere banditi anche per posti d'impiego riferiti a singole regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori a quella della provincia, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per un determinato numero di anni.

Potrà essere prevista la possibilità di concorsi unici per ruoli di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse amministrazioni, tenendo conto, ai fini della nomina, delle preferenze indicate dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13.

Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse, in relazione alle diverse attribuzioni, per le carriere che iniziano o terminano attualmente con una delle qualifiche intermedie.

I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge avranno effetto da una data compresa entro il primo trimestre del 1970, da stabilirsi in relazione alle disponibilità finanziarie per l'esercizio 1970 indicate nel successivo articolo 44.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 saranno stabilite misure provvisorie degli stipendi, paghe o retribuzioni da valere sino alla data indicata nel precedente comma in modo che sia assicurato un miglioramento proporzionale a quello definitivo, in relazione alle disponibilità finanziarie previste per l'esercizio 1969 dal successivo articolo 44.

Art. 14.

Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità e sulle indennità di licenziamento e di buonuscita.

Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con la integrale attribuzione dei nuovi stipendi, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000, integrando l'aumento di stipendio, paga o retribuzione con un assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione, non dovuti ad aumenti biennali.

Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.

Art. 15.

Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

*a*) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumità personale;

*b*) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;

*c*) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilità verso terzi per danni alla persona;

*d*) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;

*e*) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unità in servizio.

I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresì di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennità accessorie del personale statale.

Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sarà corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sarà riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.

Art. 16.

Saranno emanate le opportune norme intese a stabilire che al personale dello Stato titolare di funzioni pari o superiori a quelle previste dall'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che sia effettivamente preposto a direzioni generali o ad uffici a queste assimilabili o superiori dell'amministrazione centrale dello Stato non compete alcun emolumento per l'esercizio di incarichi a qualsiasi titolo presso i consigli di amministrazione, i collegi sindacali o altri comitati di enti, società o aziende sottoposti a vigilanza o tutela governativa, salva la corresponsione dell'eventuale trattamento di missione. Le norme stesse disporranno le modalità del versamento allo Stato da parte degli enti sopradetti dell'importo degli assegni, gettoni di presenza e di ogni altro compenso comunque denominato dovuto in rapporto a tale attività al personale sopra indicato.

In dipendenza di quanto sopra, al personale di cui al comma precedente sarà attribuita, in aggiunta allo stipendio da determinarsi ai sensi del precedente articolo 13, una indennità di carica adeguata alla rilevanza e alla responsabilità della funzione, non cumulabile, oltre che con gli emolumenti di cui al comma precedente, con altre indennità di carica, di funzione, di rappresentanza, militare o simili nè con i compensi per lavoro straordinario.

Il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sarà determinato secondo la scala dei rapporti di stipendio tra le varie categorie risultante dalla detta legge, equiparandosi il trattamento del consigliere di Cassazione a quello globale spettante ai titolari di direzione generale dell'amministrazione centrale dello Stato che siano effettivamente preposti a detto ufficio.

Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato per il personale di cui alla predetta legge 24 maggio 1951, n. 392, alle variazioni del trattamento dei sopra indicati titolari di direzione generale.

Art. 17.

Per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 1970 sarà disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento, saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno alla data medesima dalla attuazione del riassetto e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza del 1° gennaio 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione.

Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in quanto applicabili e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni dal 1° marzo 1968.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 sarà provveduto al coordinamento, con le modifiche che si renderanno necessarie, anche per quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima mensilità.

Con successiva legge sarà provveduto al riordinamento della materia concernente la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri enti relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'ente, in valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi ad esso resi, da liquidarsi in base alle norme statali.

La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 18.

Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sarà riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:

*a*) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

*b*) assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;

*c*) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

*d*) personale aggregato delle carceri;

*e*) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

*f*) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 19.

Potranno essere emanate le opportune norme intese a favorire l'esodo volontario del personale dello Stato delle varie carriere.

Art. 20.

Con decorrenza dal 1° marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le misure provvisorie degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

L'assegno integrativo di cui al precedente comma è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18.

Art. 21.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1° marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Al personale delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito, dal 1° marzo 1968, se più favorevole, lo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato a quella stessa data qualora gli interessati, ferma restando la decorrenza delle eventuali promozioni successive:

*a*) fossero stati promossi alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 e al 1° marzo 1966, rispettivamente dal 2 gennaio 1965 e dal 2 marzo 1966;

*b*) avessero avuto titolo nella qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 o al 1° marzo 1966, con effetto dalla stessa data, ad uno stipendio o paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato ove alle date medesime essi si fossero trovati nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1965, si considera goduto, se più favorevole, ai fini della riliquidazione della pensione di cui al successivo articolo 31 e dell'indennità di buonuscita, l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato nelle ipotesi contemplate dal precedente comma.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione di appartenenza, per i dipendenti, in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione, per quelli in quiescenza.

Art. 23.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardanti il personale operaio del Ministero della difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge 6 agosto 1967, n. 698, si applicano, altresì, nei confronti del personale operaio delle rimanenti amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ove regolato fondamentalmente dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza.

Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno trasferite alla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato tutte le attività della gestione indennità ed assegni ai salariati dell'ente medesimo.

L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall'articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, è rettificato, con effetto dal 1° gennaio 1968, in lire 956.600.

Art. 24.

I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.

Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti la ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970 e 17 dal 1971 in poi.

Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.

Art. 25.

Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato, con la osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) dovranno essere precisate le dotazioni organiche in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità;

2) dovrà procedersi all'unificazione di ruoli centrali e periferici della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni omogenee.

Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione e dei ruoli organici del personale dell'amministrazione del turismo e dello spettacolo si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dovrà in ogni caso essere sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante trasferimento di personale da una amministrazione all'altra.

Con successivi provvedimenti di legge potranno essere disposti eventuali aumenti delle dotazioni organiche dei ruoli nel loro complesso e per singole qualifiche, per imprescindibili esigenze di servizio in relazione ai nuovi od accresciuti compiti delle singole amministrazioni.

Art. 26.

Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.

Art. 27.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione.

Art. 28.

Con successiva legge si provvederà alla disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento.

Con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore alle 40 ore settimanali.

Art. 29.

Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1° marzo 1968 e fino al 31 dicembre 1970, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1° marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Art. 30.

L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.

Art. 31.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente al 1° marzo 1968 sono riliquidati d'ufficio con effetto dalla data medesima, dalle amministrazioni competenti con decreto ministeriale soggetto al controllo della Corte dei conti.

Il decreto di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.

Art. 32.

La riliquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:

1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1° marzo 1968;

2) applicando le disposizioni in vigore al 1° marzo 1968;

3) lasciando invariato il numero di anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;

4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonchè la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio;

5) lasciando invariato l'importo degli assegni personali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione, che derivino dall'applicazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni;

6) adottando per il personale delle Ferrovie dello Stato le opportune norme allo scopo di tener conto delle competenze accessorie da computare ai fini della ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, nonchè ai fini della liquidazione delle pensioni stesse.

Nei riguardi dei professori universitari di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 ottobre 1961 e dei loro superstiti, nonchè del personale insegnante della scuola elementare, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria ed artistica, del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 30 settembre 1961 e dei loro superstiti, la riliquidazione delle pensioni si effettua tenendo conto:

*a*) per i professori universitari, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalla tabella *B* annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, modificata negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive disposizioni;

*b*) per il restante personale indicato nel presente comma, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *C*1, *D* ed *E* annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificate negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive disposizioni.

Nei confronti dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964, l'assimilazione delle paghe si effettua con i criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Art. 33.

Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 31 si affettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma già a carico dei comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.

Art. 34.

Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1° marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si applica, con la predetta decorrenza, anche sul sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il relativo onere è a carico del fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed è ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione temporanea disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e dei loro superstiti, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 15 per cento, con effetto dal 1° marzo 1968.

Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente articolo 31.

Art. 35.

L'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal 1° marzo 1968, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze:

stipendio o paga in vigore al 1° marzo 1968, ridotto del 10 per cento;

quote di aggiunte di famiglia;

indennità militare nelle misure vigenti al 1° marzo 1968;

assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1° marzo 1968 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.

Art. 36.

Con effetto dal 1° marzo 1968 sono abrogati: la legge 27 settembre 1963, n. 1315; l'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662; la legge 26 maggio 1965, n. 583 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, nonchè l'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.

L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a titolo di acconto, anche dopo il 1° marzo 1968, salvo successivi conguagli, sino

al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale assegno personale di cui al successivo articolo 37.

Art. 37.

Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 36. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nè l'assegno di caroviveri.

L'assegno personale di cui al precedente comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Nei confronti del personale al quale si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.

Art. 38.

I precedenti articoli dal 29 al 37 si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

Art. 39.

L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 37 non vanno computati:

ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni; dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

Art. 40.

Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonchè dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.

Art. 41.

Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non è dovuta, dal 1° gennaio 1968, la tredicesima mensilità prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo.

Art. 42.

Il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è liquidato, a decorrere dal 1° marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.

Art. 43.

Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 31 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonchè con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per la esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 44.

Ai fini dell'attuazione, ai sensi dei precedenti articoli, della riforma della pubblica amministrazione, del riordinamento delle carriere, del riassetto retributivo dei dipendenti civili e militari dello Stato compresi quelli delle amministrazioni autonome dello Stato, del riordinamento retributivo delle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, e delle altre particolari categorie di cui al precedente articolo 18 nonchè per la riliquidazione delle pensioni, la spesa a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilita in lire 100 miliardi e l'onere aggiuntivo per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissato in lire 110 miliardi per l'anno 1969, lire 135 miliardi per l'anno 1970 ed in lire 135 miliardi per l'anno 1971.

Art. 45.

I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate.

Art. 46.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Art. 47.

I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

Art. 48.

Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 49.

Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 45 è concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 50.

I dipendenti civili dello Stato hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

Art. 51.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparabile, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal

Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

Art. 52.

All'onere di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1968 — comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennità mensile alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo — si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.

Art. 53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BERTINELLI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

PARAMETRI INIZIALI E TERMINALI DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE VARIE CARRIERE O GRUPPI DI CARRIERE O CATEGORIE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, COMPRESE QUELLE AD ORDINAMENTO AUTONOMO.

| | Parametro iniziale | Parametro terminale |
|---|---|---|
| Personale operaio (1) | 115 | 210 |
| Personale delle carriere ausiliarie (2) | 100 | 165 |
| Personale delle carriere esecutive (2) | 120 | 245 |
| Personale delle carriere di concetto (3) | 160 | 370 |
| Personale delle carriere direttive (dall'ex coeff. 229 al 1040) (3) (4) | 190 | 825 |
| Personale civile non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 | 100 | 190 |
| Personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria ed artistica; personale docente della università (5) | 165 | 825 |
| Personale militare o personale con trattamento assimilato: | | |
| *a*) graduati e militari di truppa (da carabiniere ausiliario ad appuntato e gradi corrispondenti) (6) | 100 | 150 |
| *b*) sottufficiali (da sergente volontario ad aiutante di battaglia) (7) (8) | 105 | 245 |
| *c*) ufficiali in s.p.e. (da sottotenente a generale di corpo d'armata) (9) | 175 | 820 |

*NOTE*

(1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori del servizio escavazione porti.

(2) Per i dipendenti civili delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dei Monopoli di Stato appartenenti alle carriere esecutive ed ausiliarie le cui mansioni non rientrino in quelle previste rispettivamente dall'articolo 181 e dal primo comma dell'articolo 189 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè per i cantonieri dell'ANAS, l'inserimento nel nuovo ordinamento dovra tener conto della natura delle mansioni attribuite, prescindendo dalla carriera di provenienza.

(3) Per il personale delle carriere speciali che non risultassero soppresse a seguito del riordinamento delle carriere previsto dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, i parametri saranno determinati tenendo conto delle relative attribuzioni, in relazione a quelli previsti per il personale delle carriere ordinarie corrispondenti.

(4) Per gli ispettori generali e altre qualifiche equiparabili il parametro sarà pari a 530. Per i provveditori agli studi e per gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione il parametro terminale sarà pari a 535. Per i trattamenti riferiti agli ex coefficienti 1070 e 1040 il parametro sarà pari, rispettivamente, a 850 e 825.

(5) Per il preside di 1ª categoria il parametro terminale sarà pari a 535.

(6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di quattro anni per i carabinnieri con oltre nove anni di anzianità di servizio.

(7) Per il sergente di leva il parametro sarà pari a 100.

(8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per una aliquota non superiore al 4 per cento dei posti di organico di sottufficiale, ferma restando la attuale aliquota di detrazione da considerare ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.

(9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1968.

**Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nominato con proprio decreto 19 giugno 1964, è scaduto per trascorso quadriennio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Per il quadriennio 1968-1971, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è così costituito:

*Presidente*:

Santoro Passarelli prof. Francesco, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Membri*:

Pasanisi dott. Emilio, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, membro di diritto;

Porta dott. Enzo, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Nuvoloni dott. Ludovico, direttore generale del Ministero del tesoro;

Donati prof. Antigono, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Eboli avv. Mario, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Battara prof. Pietro, Chieffi dott. Francesco, Salmoni ing. Claudio, D'Addario prof. Raffaele, Zoppis dottor Italo, Marchetti dott. Dino, Cefis dott. Eugenio e Talamona prof. Augusto, esperti;

Fanelli dott. Gaetano, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *marzo* 1968
*Registro n.* 4 *Industria, foglio n.* 10

**(2514)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 1968.

**Sostituzione di un membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto la nota n. 62804 del 22 settembre 1967, con la quale la Confederazione italiana dirigenti di azienda designa per la nomina a membro effettivo del comitato centrale predetto, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, il dott. Edmondo Repetti, a seguito delle dimissioni dell'avv. Raffaele Ciabattini in conseguenza dei suoi gravosi impegni;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni dell'avv. Raffaele Ciabattini e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Edmondo Repetti è nominato membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei dirigenti di azienda ed in sostituzione dell'avv. Raffaele Ciabattini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1968

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

**(2637)**

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

**Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera 29 gennaio 1968, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il cons. di leg. Paolo Giorgieri, in sostituzione del cons. Francesco La Francesca, destinato all'estero;

Decreta:

Il cons. di leg. Paolo Giorgieri è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del cons. Francesco La Francesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(2477)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

**Riduzione dei prezzi di vendita del sale industriale ceduto presso la salina di Volterra.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modifiche;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1967, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 173, concernente la determinazione dei prezzi di vendita del sale all'industria;

Riconosciuta l'opportunità di ridurre i prezzi di vendita del sale industriale ceduto presso la salina di Volterra;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

*Articolo unico.*

I prezzi di vendita del sale per uso industriale presso la salina di Volterra, previsti dal decreto ministeriale 9 gennaio 1967, punto 1), lettera *c*) e punto 2, lettera *c*), sono così sostituiti:

1) *Sale di ebollizione non essiccato, non denaturato*:

L. 650 al q.le per quantitativi annui fino a 200.000 quintali;

L. 630 al q.le per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li, per l'intero quantitativo;

2) *Sale di ebollizione non essiccato, denaturato*:

L. 700 al q.le per quantitativi annui fino a 200.000 quintali;

L. 680 al q.le per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li, per l'intero quantitativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1968

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1968*
*Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 392*

(3007)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

**Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Bologna.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente norme, sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che, all'art. 1, modifica la denominazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che non è stato provveduto ai sensi dell'art. 15 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, alla determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo e civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e della aviazione civile e alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Bologna;

Considerato che occorre indicare altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Bologna come segue:

Direzione di atterraggio: 120°-300°;

Lunghezza di atterraggio: superiore ai ml. 1500.

Livello medio dell'aeroporto: mt. 36,20 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.O.: mt. 34,85 s.l.m.

Testata S.E.: mt. 36,00 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

*Il Ministro per la difesa*
TREMELLONI

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

(2783)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Concessioni di medaglie di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'avv. Gennaro Marino la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'avv. Francesco Pucci la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

**(2857)**

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al rev. don. Giuseppe Brasini la medaglia d'argento di benemerenza a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al dott. Antonio Corsi la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

**(2859)**

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al dott. Giuseppe Masoero la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al sig. Santino Clementi la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

**(2858)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 5, foglio n. 306, è stata approvata la variante A/3 al piano regolatore generale del comune di Bologna.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 5, foglio n. 307, è stata approvata la variante B/9 al piano regolatore generale del comune di Bologna.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

**(2634)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, n. 1737/67 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Valentino Giuseppe, nato a Cerignola il 18 giugno 1911 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » 1° tronco rurale in Cerignola estesa mq. 5.420 riportata in catasto per mq 4.900 alla particella n. 29-*c* e per mq. 520 compresi nella maggiore superficie delle particelle nn. 113 e 110 del foglio di mappa n. 102 del comune di Cerignola e nella planimetria tratturale con il n. 46-*b*.

**(2663)**

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 25728/4080, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Adriano nato a Scerni il 21 febbraio 1941 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni estese mq. 25335 riportate in catasto alle particelle nn. 35-parte, 255-parte, 17-*c*, 205-*a* e 205 1/2 proveniente dalle strade del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 53, 54 e 55.

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, n. 25731/4077, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Alessandro Michele, nato in Scerni il 14 giugno 1922 e Di Rico Adele nata in Scerni il 16 novembre 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni estese mq. 21920 riportate in catasto alle particelle nn. 161-parte, 273-*c*, 274-*e*, 205-1/7 (proveniente dalle strade) 269-parte, 273-*e*, 273-*f*, 209-*a*, 205-1/8, 174-parte e 209-*d* del foglio di mappa n. 1 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 74, 73, 77, 76, 81 e 80.

**(2664)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1115 Mod. 243 — Data: 17 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Vergara Carmine, nato a Frattamaggiore il 12 dicembre 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 19 luglio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese — Intestazione: Fornari Carla, ved. Mozzanica nata a Venegona Superiore il 27 ottobre 1894 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta; la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 febbraio 1968

*Il direttore generale:* MAZZAGLIA

**(2196)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

**Corso dei cambi del 29 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,15 | 624,15 | 624,10 | 624,29 | 624,10 | — | 624 — | 624,29 | 624,15 | 624,20 |
| $ Can. | 576,40 | 576,20 | 576,25 | 576,20 | 576,45 | — | 576 — | 576,20 | 576,40 | 576,25 |
| Fr. Sv. | 144,50 | 144,44 | 144,54 | 144,54 | 144,50 | — | 144,40 | 144,54 | 144,50 | 144,51 |
| Kr. D. | 83,78 | 83,78 | 83,67 | 83,80 | 83,80 | — | 83,80 | 83,80 | 83,78 | 83,78 |
| Kr. N. | 87,43 | 87,43 | 87,40 | 87,415 | 87,55 | — | 87,41 | 87,415 | 87,43 | 87,43 |
| Kr. Sv. | 120,75 | 120,78 | 120,80 | 120,80 | 120,70 | — | 120,78 | 120,80 | 120,75 | 120,75 |
| Fol. | 172,82 | 172,78 | 172,80 | 172,86 | 172,75 | — | 172,73 | 172,86 | 172,82 | 172,80 |
| Fr. B. | 12,56 | 12,569 | 12,57 | 12,5675 | 12,55 | — | 12,564 | 12,5675 | 12,56 | 12,56 |
| Franco francese | 126,88 | 126,86 | 126,89 | 126,935 | 126,80 | — | 126,81 | 126,935 | 126,88 | 126,88 |
| Lst. | 1496,90 | 1496,85 | 1496,05 | 1497,35 | 1495 — | — | 1497 — | 1497,35 | 1496,90 | 1497 — |
| Dm. occ. | 156,66 | 156,80 | 156,75 | 156,74 | 156,60 | — | 156,73 | 156,74 | 156,66 | 156,88 |
| Scell. Austr. | 24,13 | 24,14 | 24,135 | 24,1275 | 24,05 | — | 24,1325 | 24,1275 | 24,13 | 24,13 |
| Escudo Port. | 21,87 | 21,87 | 21,84 | 21,87 | 21,80 | — | 21,835 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| Peseta Sp. | 8,95 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,90 | — | 8,96 | 8,96 | 8,95 | 8,95 |

**Media dei titoli del 29 marzo 1968**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,915 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,915 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,75 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,275 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,275 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,15 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 29 marzo 1968**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,145 |
| 1 Dollaro canadese | 576,10 |
| 1 Franco svizzero | 144,47 |
| 1 Corona danese | 83,80 |
| 1 Corona norvegese | 87,412 |
| 1 Corona svedese | 120,79 |
| 1 Fiorino olandese | 172,795 |
| 1 Franco belga | 12,566 |
| 1 Franco francese | 126,872 |
| 1 Lira sterlina | 1497,175 |
| 1 Marco germanico | 156,685 |
| 1 Scellino austriaco | 24,13 |
| 1 Escudo Port. | 21,852 |
| 1 Peseta Sp. | 8,96 |

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, n. 1394/R/Gab., con cui al sig. Vinatzer Francesco, nato a Castelrotto il 16 aprile 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vinazza;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 gennaio 1968 dalla signora Kostner Maria Anna ved. Vinazza, nata a Castelrotto il 21 agosto 1890, vedova del predetto, in atto residente a Castelrotto, frazione Roncadizza;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, numero 1394/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Kostner Maria Anna ved. Vinazza, nata a Castelrotto il 21 agosto 1890 ed ivi residente in frazione Roncadizza n. 28, viene ripristinato nella forma tedesca di Vinatzer.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 marzo 1968

*Il Vice commissario del Governo*: MASCI

(2529)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso per soli titoli alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nelle Accademie di belle arti (1° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961 n. 831 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nelle Accademie di belle arti (1° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

*c*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) professori di ruolo;

*b*) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

*c*) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma EUR entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio e dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli per pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-ter, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 218;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati e supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

*a*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*b*) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

*e*) documento militare;

*f*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da un capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1967

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *dicembre* 1967
*Registro n.* 101, *foglio n.* 174

**(1614)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1967, registro n. 71 Difesa, foglio n. 329;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1967, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 347;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Marandola Egidio . . . . . . . . punti 412
2. Santaniello Andrea . . . . . . . . » 393
3. Barbato Michele . . . . . . . . » 373
4. Scardigno Angelo . . . » 352

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1968

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1968*
*Registro n. 7 Difesa, foglio n. 160.*

**(2668)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura - carriera direttiva.**

Si rende noto che in data 12 marzo 1968, sono stati pubblicati nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 19 ottobre 1966.

**(2699)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.**

Nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale di marzo 1968, n. 3, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata pubblicata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, approvata con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967.

**(2700)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva - ruolo centrale e periferico.**

Le prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 31 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 7 luglio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9, 10 e 11 luglio 1968, con inizio alle ore 8,30.

**(2733)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.**

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 1° febbraio 1967, avranno luogo in Roma — presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale (Parlamentino, via Molise, 2, nei giorni 7, 8 e 9 maggio 1968, con inizio alle ore 8.

**(2671)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.